TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 12 – 21 OTTOBRE 2021

Riunione del giorno 13 Ottobre 2021

TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
Il collegio giudicante è composto da:

Avv. Massimo Rosi - Presidente

Avv. Antonio Amato - Vicepresidente estensore

Avv. Antonio Mennuni – Componente

4.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

1) Sig.ra G. F., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver mancato di ottemperare all'invito della propria società di appartenenza a sottoporsi a visita medico sportiva per la corrente stagione sportiva.

2) Sig.ra A. Z., per aver omesso di consegnare il certificato medico sportivo, necessario per il suo tesseramento per la stagione 2021/2022, nonostante più volte sollecitata dal Sodalizio di appartenenza, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV, artt. 1 e 74, Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;

3) Sig.ra S. M., per non avere, in violazione degli artt. 10 e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2019/20 nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, aderito, benché regolarmente tesserata con il sodalizio Polriva per la stagione sportiva 2019/20, all'invito del sodalizio di appartenenza a sottoporsi alla visita medica al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2020/21.

SVOLGIMENTO DEL RPOCEDIMENTO

Ricevuto l'atto di deferimento il Tribunale fissava l'odierna udienza in modalità videoconferenza per la discussione.

Per la procura federale era collegato il sostituto procuratore Avv. Alessandro Guarnaschelli e per le incolpate l'Avv. Claudio Terzi.

Preliminarmente il Presidente chiedeva alle parti l'assenso alla riunione dei procedimenti n. 4.21.22, n. 5.21.22 e 6.21.22 per la sussistenza di una evidente connessione oggettiva.

Il procuratore federale e la difesa aderivano pertanto veniva disposta la riunione del procedimento n. 5.21.22 e 6.21.22 al procedimento n. 4.21.22.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare delle atlete e la sanzione della sospensione per mesi tre.

La difesa discuteva riportandosi alle memorie già depositate chiedendo il non luogo a procedere ed in subordine la concessione delle attenuanti.

Il Tribunale, all'esito della discussione in camera di consiglio, leggeva il dispositivo disponendo il termine di giorni dieci per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti risultano certi e non contestati. La Polriva aveva formalmente invitato le atlete a sottoporsi a visita medica, necessaria per procedere al tesseramento; le atlete non avevano ottemperato a tale dovere.

La difesa, richiamando una lite in corso fra la società detentrice del vincolo ed altra società con la quale erano stati raggiunti degli accordi per la partecipazione ai campionati, ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa della definizione della lite civile pendente; chiedeva poi considerarsi come causa di giustificazione l'incertezza su chi fosse la società con cui tesserarsi.

Il Tribunale ritiene di non poter accogliere la richiesta poiché il procedimento in corso fra le società nulla rileva ai fini del tesseramento; la Polriva era infatti l'unica titolata per procedere con il tesseramento delle atlete con essa vincolate.

Neanche rileva ai fini di tale procedimento la circostanza, non provata, che per gli anni precedenti non vi fosse un certificato medico idoneo; tale aspetto dovrà essere valutato dalla procura per accertare se sussista una responsabilità disciplinare del sodalizio.

Lo status di atleta tesserato e vincolato impone l'assolvimento degli oneri connessi, tra i quali sicuramente rientra - oltre a quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti - anche quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela delle atlete.

Ne consegue che l'omissione deve essere sanzionata. Neanche potrebbe assurgere a scriminante dell'illecito contestato un eventuale pregresso infortunio.

PQM

il Tribunale, visto l'art. 19 c. 2, l'art. 22 R.A.T. FIPAV, l'art. 10 c. 2 Statuto FIPAV, l'art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI delibera di comminare alle atlete

-Z. A. la sospensione da ogni attività federale per mesi tre;

-M. S. la sospensione da ogni attività federale per mesi tre;

- F. G. la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Manda gli atti alla Procura federale per valutare eventuali responsabilità disciplinari del sodalizio Polriva per tesseramenti effettuati senza il prescritto certificato medico.

Roma, 20 Ottobre 2021.

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 ottobre 2021